



## MORATORIA SUL CREDITO delle PMI

Lo scorso 3 Agosto l'ABI e le altre rappresentanze dell'Osservatorio permanente sui rapporti banche-imprese, hanno sottoscritto l'intesa sulla moratoria sul credito delle PMI.

In particolare: una sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo vantate dalle banche nei confronti delle Pmi e misure volte al miglioramento della patrimonializzazione delle imprese.

L'Avviso comune individua nello specifico i seguenti interventi:

- operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo;
- operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente "immobiliare" ovvero "mobiliare";
- operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili;
- un contributo al rafforzamento patrimoniale delle imprese di piccole e medie dimensioni, prevedendo un apposito finanziamento o altre forme di intervento per chi realizza processi di rafforzamento patrimoniale.

L'Avviso prevede in particolare che:

- sono ammissibili alla richiesta di sospensione del pagamento le rate, per la parte di quota capitale, dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine (mutui) e le operazioni delle operazioni di leasing finanziario in essere alla data della firma dell'Avviso. Le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda;
- possono effettuare la domanda di sospensione le imprese che alla data del 30 settembre 2008
- avevano esclusivamente posizioni classificate dalla banca "in bonis" e che al momento della presentazione della domanda per l'attivazione della sospensione o dell'allungamento dell'anticipazione su crediti non hanno posizioni classificate come "ristrutturate" o "in sofferenza" ovvero procedure esecutive in corso;
- per le imprese che alla data della presentazione della domanda sono ancora classificate "in bonis" e che non hanno ritardati pagamenti, la richiesta si intende ammessa dalla banca che ha aderito all'Avviso, salvo esplicito e motivato rifiuto;
- la sospensione della quota capitale delle rate determina la traslazione del piano di ammortamento per periodo analogo. Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie;
- le domande potranno essere presentate fino al 30 giugno 2010. L'Avviso ha validità per le operazioni che presentano caratteristiche pari a quelle descritte o migliorative per il cliente della banca.

L'accordo non comporta l'applicazione di ulteriori costi per le imprese, fatti salvi gli interessi calcolati sulla base del contratto originario, né la richiesta di garanzie aggiuntive.

### **ESEMPIO: SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE DELLE RATE DI MUTUO**

*Imprese che possono richiedere la sospensione per un anno della quota capitale delle rate di mutuo o del leasing (e per l'allungamento della durata dell'anticipazione su crediti).*

Un'impresa può fare domanda di sospensione alla propria banca **SE:**

**1. "rispetta il parametro della dimensione"**

Cioè se è un'impresa con meno di 250 dipendenti e con fatturato minore di 50 mln di euro (oppure con totale attivo di bilancio fino a 43 mln di euro)

**2. ha adeguate prospettive economiche e può provare la continuità aziendale**

**3. era "in bonis"** con la banca **alla data del 30 settembre 2008**, cioè non aveva esposizioni classificate come sofferenze, partite incagliate, ristrutturate, scadute e/o sconfinanti deteriorate, scadute e/o sconfinanti non deteriorate;

**4. alla data di presentazione della domanda, non ha posizioni classificate come ristrutturate o in sofferenza ovvero procedure esecutive in corso**

**5. Se ha le rate in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda**

A questo punto, la Banca che aderisce all'Accordo comune, **avvia l'iter di valutazione**, ed è tenuta a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste.

Le possibili conclusioni sono:


**a) se l'impresa alla data della presentazione della domanda è ancora classificata "in bonis" e non ha ritardati pagamenti, la richiesta si intende ammessa dalla banca che ha aderito all'Avviso, salvo esplicito e motivato rifiuto**

**b) se nel caso in cui alla data di presentazione della domanda l'impresa non ha posizioni classificate come "ristrutturate" o "in sofferenza" ma ha un ritardo di pagamento inferiore a 180 giorni, la domanda sarà valutata attentamente dalla banca per capire se esistano le condizioni della continuità aziendale.**

Ovviamente l'ammissione alla sospensione diviene particolarmente complessa nel caso in cui la posizione è "in incaglio", dato che questa condizione dell'affidamento non è ricomprendibile tra le posizioni "in bonis".

## ANTICIPAZIONI SUI CREDITI

ALLUNGAMENTO DURATA ANTICIPAZIONI SU CREDITI A 270 GIORNI



Tasso            5%  
 Durata          10 anni

### Piano di ammortamento originario

Rata (numero)	Rata (euro)	debito residuo € 100.000	quota interessi (euro)	quota capitale (euro)
1	12.950	92.050	5.000	7.950
2	12.950	83.702	4.602	8.348
3	12.950	74.936	4.185	8.765
4	12.950	65.733	3.747	9.204
5	12.950	56.069	3.287	9.664
6	12.950	45.922	2.803	10.147
7	12.950	35.267	2.296	10.654
8	12.950	24.080	1.763	11.187
9	12.950	12.334	1.204	11.746
10	12.950	-	617	12.334